

“Convenzione con la Associazione Gruppo Famiglia M.A. Arras E.T.S. di Porto San Giorgio (FM) - Comunità Residenziale per la Salute Mentale per l’erogazione di prestazioni psichiatriche. Anni 2024 e 2025.”

## CONVENZIONE

### per la stipula dell’Accordo Contrattuale

Tra l’A.S.T. di Fermo con sede amministrativa in Fermo via Zeppilli 18, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, come da firma in calce,

e

la Associazione Gruppo Famiglia M.A. Arras E.T.S., con sede legale in viale delle Regioni n. 4/A P.S.Giorgio (FM) , codice fiscale n 81008660441 e p.iva n. 01286580442, articolata in n. 20 posti letto, rappresentata da Piergiorgio Vallati nato a Fermo (FM) in data 12/01/1961 in qualità di Presidente

si stipula il seguente Accordo Contrattuale

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell’A.S.T. di Fermo;
- Che la Struttura ha ottenuto l’accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazione e Accreditementi n.113 del 26/05/2024 “L.R. N. 21/2016, DGR 1572/2019, DGR 1263/2023 – Accreditemento istituzionale livello base per 20 posti letto SRP3 e 3 posti SSRP – salute mentale – nella struttura denominata “Associazione Gruppo Famiglia ONLUS” sita nel comune di Porto San Giorgio (FM) in Viale delle Regioni n. 4/A.”;
- Che in data 21/03/2024 con atto notarile Repertorio n. 45853 e Raccolta n.21826, registrato a Fermo li 26/3/2024 al n° 992 serie 1T, è stato effettuato un cambio di denominazione aggiungendo il nome della fondatrice Maria Anna Arras, per cui la denominazione è variata da “ASSOCIAZIONE GRUPPO FAMIGLIA” in "ASSOCIAZIONE GRUPPO FAMIGLIA MARIA ANNA ARRAS" e a decorrere dall'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore è stata inserita nella denominazione l'acronimo "ETS";
- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- Che per l’esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l’AST di Fermo e la struttura residenziale psichiatrica denominata Associazione Gruppo Famiglia M.A. Arras E.T.S., come sopra identificata, nella gestione di soggetti presi in carico dalla struttura stessa, per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

#### Art. 2 Prestazioni oggetto dell’accordo

La struttura eroga prestazioni sanitarie psichiatriche in regime residenziale ascrivibili al livello assistenziale terapeutico riabilitativo correlato al codice SRP 3.1.1 ex DGRM n 1331/2014.

L'offerta assistenziale è rivolta a soggetti affetti da patologie psichiatriche croniche e/o patologie neuropsichiatriche stabilizzate, per i quali si ravvisa la necessità di un ambito residenziale tutelato e per cui sia possibile individuare un obiettivo di miglioramento nell'ambito del trattamento riabilitativo. La Struttura Associazione Gruppo Famiglia M.A. Arras E.T.S. è autorizzata per n. 20 posti letto (livello assistenziale SRP3.1.1), che formano oggetto della presente convenzione, e si impegna a riservare all'AST di Fermo n. 15 posti in regime di residenzialità con i restanti, disponibili per pazienti delle altre Aziende Sanitarie della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'Azienda Sanitaria Territoriale di appartenenza. La retta giornaliera corrispondente al livello assistenziale SRP 3.1.1 ex DGRM n 1331/2014 è pari ad € 115,00 (iva esente), di cui € 80,50 come quota sanitaria e € 34,50 come quota sociale.

### **Art. 3 Requisiti e standard assistenziali**

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di autorizzazione e di accreditamento adottati dalla Regione Marche. Nello specifico la struttura si impegna a garantire il minutaggio assistenziale richiesto per il livello codificato.

A tal fine il rappresentante legale della struttura attesta che i piani di attività, per ogni figura professionale impiegata, sono conformi a quanto richiesto per lo stesso livello dalla DGRM 1331/2014.

Il Responsabile della struttura dichiara, altresì, di intraprendere il nuovo percorso di autorizzazione ed accreditamento conformemente alla normativa vigente, allorquando il medesimo risulti indispensabile per la prosecuzione del presente accordo.

### **Art. 4 Modalità di accesso**

Le ammissioni alla struttura sono disposte dall'A.S.T. di Fermo attraverso il Dipartimento di Salute Mentale ovvero dalle altre Aziende Sanitarie Territoriali della Regione Marche per il tramite dei rispettivi DSM.

Preso atto che la convenzione ha valenza Regionale, tutte le Aziende Sanitarie Territoriali della Regione possono stipulare singoli atti di inserimento per i restanti posti disponibili eccedenti la riserva per l'AST di Fermo.

La dimissione del paziente, concordata con lo stesso o con la persona che lo rappresenta legalmente, nell'ipotesi di incapacità, avviene:

- per ultimazione del programma riabilitativo;
- per insorgenza di condizioni che impongono l'interruzione o la sospensione del programma;
- per interruzione volontaria da parte del paziente.

### **Art. 5 Documentazione e controlli**

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla L.R. n. 21/2016.

Il DSM AST di Fermo si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa

#### Art. 6 Budget e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore Sanitario del DSM AST di Fermo, sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della salute mentale ed approvate con DGRM n. 1331/2014.

Denominazione anagrafica Struttura	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione lea e codice	Posti letto conv.	Quota Sanitaria	Quota Sociale	Tariffa totale per giornate di degenza nell' anno necessarie
<i>Associazione Gruppo Famiglia M.A. Arras E.T.S.</i>	<i>Comunità Protetta SRP 3.1.1 Residenza Psichiatrica</i>	<i>Attività socio-sanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici</i>	20	€ 80,50	€ 34,50	€ 115,00

- Per un importo complessivo non superabile pari ad € 589.284,00 (bolli di legge inclusi), corrispondente a n. 7.320 giornate di degenza per l'anno 2024, e pari ad € 587.674,00 (bolli di legge inclusi), corrispondente a n. 7.300 giornate di degenza per l'anno 2025, e comunque pari al costo sostenuto per l'effettivo utilizzo dei posti letto, che non può eccedere gli importi complessivamente indicati.

- I nominativi degli assistiti ad oggi inseriti dai Direttori Responsabili dei DSM sono custoditi agli atti del DSM e sottratti alla pubblicazione al fine di tutelare la riservatezza dei medesimi.

- La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare. Eventuali revisioni del budget assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere effettuate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse da quelle vigenti.

#### Art. 7 Quota di compartecipazione

Relativamente alla quota di compartecipazione per il livello assistenziale SRP 3.1.1 prestato, si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti.

#### Art. 8 Prestazioni alberghiere

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

#### 1) Servizio di ristorazione

La struttura si impegna a dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;
- Qualità e varietà dei cibi che si concretizza anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, approvati dall'AST competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

#### 2) Lavanderia:

- include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti.

#### 3) Parrucchieria:

- Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

#### 4) Supplementi a richiesta dell'ospite:

- L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e libertà di scelta di fruizione.

A tale scopo, le prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;
- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L' A.S.T. di Fermo è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accREDITAMENTO/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

### **Art. 9 Conservazione del posto**

Nell'ipotesi di assenza per motivi documentati, riconducibili a rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'Azienda Sanitaria Territoriale uno sconto pari al 50% della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

### **Art. 10 Contabilizzazione**

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente la contabilità all'AST di Fermo.

Ogni contabilità si compone:

- del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli, se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;
- della fattura commerciale.

L'Ente Gestore, ottemperando a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge n. 244/2007, si adegua all'obbligo di fatturazione elettronica, rappresentando tempestivamente eventuali eccezioni ammesse ai sensi delle disposizioni vigenti.

L'AST di Fermo si impegna al pagamento delle fatture, previo controllo sanitario e contabile, entro 60 gg. dalla loro ricezione.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa (codifica, tariffazione, etc.) danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda.

### **Art. 11 Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Azienda Sanitaria Territoriale il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla Struttura.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari ed incaricati dell'Azienda Sanitaria Territoriale possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della

struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto.

- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'A.S.T. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

## **Art. 12 Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'A.S.T. di Fermo per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'A.S.T. di Fermo avrà facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## **Art. 13 Tutela della privacy**

La Struttura accreditata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'A.S.T. di Fermo, e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e del D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i..

La Struttura accreditata

- garantisce altresì la compiuta osservanza di quanto disposto dall'A.S.T. nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;

- assicura in ogni caso espressamente che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso.

L'A.S.T. di Fermo, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha la facoltà di richiedere alla Struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

## **Art. 14 Piano Terapeutico**

Il piano terapeutico è redatto dal DSM che dispone l'inserimento e sarà somministrato dal personale sanitario abilitato all'interno della struttura.

## **Art. 15 Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

La convenzione in oggetto verrà adeguata o, se necessario, ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa.



Il presente “contratto” sarà registrato solamente in caso d’uso, dalla parte interessata secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

#### **Allegato n. 1- Nomina Responsabile esterno del trattamento dati personali**

**Letto, confermato, sottoscritto**

Il Rappresentante Legale dell’Ente Gestore  
Dott. Piergiorgio Vallati

Il Direttore A.S.T. di Fermo  
Dott. Roberto Grinta



## **Allegato n. 1**

### **ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

tra

#### **L'AST DI FERMO TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Con sede: Via Zeppilli.18 - 63900 FERMO

Tel.: 0734 625111

PEC: ast.fermo@emarche.it

e

#### **L'ASSOCIAZIONE GRUPPO FAMIGLIA M.A. ARRAS E.T.S**

Con sede: Viale Delle Regioni, 4/a - 63822 – Porto San Giorgio (FM)

Tel.: 0734 678911

PEC: gruppo.famiglia@pec.it

L'AST di FERMO, in persona del Direttore Generale Dott. Roberto Grinta, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'attività di prestazioni psichiatriche in regime residenziale, effettuata dalla struttura sopracitata gestita dall' Associazione Gruppo Famiglia M.A. Arras E.T.S. (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- l'AST di FERMO, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

### **NOMINA**

L' Associazione Gruppo Famiglia M.A. Arras E.T.S, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo,

salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

## **ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE**

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le Istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

### **1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE**

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di FERMO e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di FERMO;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
  - A. l'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
  - B. La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach.
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di FERMO, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di FERMO. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di FERMO dei danni e/o pregiudizi

che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi cioè dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di FERMO, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di FERMO, nello svolgimento della Valutazione d'impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/ 679;
- Consentire all'AST di FERMO periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

## **2.COMUNICAZIONI AL TITOLARE**

- Comunicare tempestivamente all'AST di FERMO le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di FERMO ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di FERMO in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di FERMO;
- Fornire all'AST di FERMO, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate. I dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

## **3.NOMINA DI SUB-RESPONSABILI**

L'AST di FERMO autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 co.3 Regolamento (UE)2016/679. Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile omette di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

## **4.DIVIETI**

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di FERMO, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il



Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di FERMO prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;

- È fatto divieto al Responsabile interno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato da Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati(backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

#### **5.VIGENZA E VICOLATIVITA' DELLE DISPOSIZIONI**

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto lino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione.

La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

**Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali**

**Per l'Associazione Gruppo Famiglia M.A. Arras E.T.S**

Il Rappresentante Legale

*Dott. Piergiorgio Vallati*

**Il Rappresentante del Titolare del trattamento dati personali**

**Per l'AST di FERMO**

Il Direttore Generale

*Dott. Roberto Grinta*